DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Art. 4

Comunicazione degli attuali esercenti

I privati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, eserciscono impianti di radiodiffusione circolare hanno l'obbligo di inoltrare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro novanta giorni dalla data stessa, una comunicazione contenente i seguenti dati ed elementi:

a) i dati relativi al titolare dell'impianto e le generalita' del responsabile dei programmi;

b) ubicazione degli impianti installati;

c) indicazione delle zone servite;

d) collegamenti di telecomunicazioni utilizzati con particolare riferimento al tipo di impianto ed alle caratteristiche tecniche;

e) tipo di trasmettitore, frequenza utilizzata e relativa potenza;

f) tipo dell'antenna utilizzata, diagramma di irradiazione, guadagno nella direzione di massima;

g) nominativo di identificazione della stazione.

g-bis) le ore di trasmissione dei programmi e loro variazioni La comunicazione di cui sopra integra la denuncia di detenzione prevista dall'articolo 403 del codice postale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed ha lo scopo di mettere a disposizione degli organi preposti alla pianificazione elementi idonei per la definizione del piano di assegnazione delle frequenze di cui al precedente articolo 2 e per la determinazione dei bacini di utenza. Nel caso in cui detta comunicazione non sia stata presentata nei termini o le emittenti diffondano trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse, gli impianti sono disattivati. 3-bis. La presentazione, nei termini, della comunicazione di cui al comma 1 rende non punibili le violazioni amministrative e penali, di cui all'articolo 195 del codice postale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto

Versione in vigore dal 6 febbraio 1985, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
Estremi	Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-trasmissioni-radiotelevisive/art-4-comunicazione-degli-attuali-esercenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it